

*Questa rubrica propone Documenti sanitari, linee guida, linee di indirizzo o di intenti di interesse pediatrico commentati a cura dell'Associazione Culturale Pediatri.*

## Percorso per le donne che subiscono violenza: le linee guida nazionali

*Commento a cura di Maria Grazia Apollonio*

*Psicologa e psicoterapeuta, Centro Antiviolenza GOAP, Trieste*

Una donna su tre in Italia, in Europa e nel mondo ha subito una qualche forma di violenza nel corso della vita, principalmente da parte del partner o dall'ex partner ed è ormai ampiamente riconosciuto l'impatto lesivo e post-traumatico sulla salute psico-fisica della donna [1-4]. Diventa di fondamentale importanza, allora, offrire alle donne occasioni di tutela precoce, attrezzando con adeguati punti di ascolto i Pronto Soccorso ospedalieri spesso, purtroppo, primo punto di accesso delle vittime di violenza. Le linee guida, coerentemente con quanto prescritto dalla cosiddetta Convenzione di Istanbul e dal Piano di azione nazionale contro la violenza (e ratificata in Italia con la legge n.77 del 27/06/2013), si pongono l'obiettivo di offrire alle donne maggiorenni e minorenni, che abbiano subito una qualsiasi forma di violenza, e ai loro figli e figlie minorenni un adeguato e integrato percorso di assistenza, tutela e trattamento, a partire dall'accesso al Pronto Soccorso fino all'attivazione della rete territoriale per l'elaborazione di un progetto personalizzato [5-6]. Le linee guida introducono molteplici aspetti condivisibili nella loro cornice di riferimento teorico e utili ed innovativi dal punto di vista operativo. È importante che si parli di violenza maschile contro le donne e non genericamente di violenza, riconoscendo di fatto la drammatica diffusione del fenomeno e la sua specifica connotazione basata sulla discriminazione di genere e sulla disparità di potere e di opportunità tra i generi. Importante, altresì, che venga riconosciuto l'impatto post-traumatico della violenza stessa, superando così letture antiche e fuorvianti che richiamano a psicopatologie primarie, quali ad esempio il masochismo, come a possibili "cause" di violenza. Nel documento viene più volte e giustamente richiamato il diritto della donna a un'adeguata informazione relativa al proprio stato di salute e ad ogni fase del percorso di intervento, al suo diritto di esprimere il consenso informato e al dovere del personale di rispettare, nel limite di quanto previsto dalla legge, la volontà e il diritto di scelta della donna. Si sottolinea, così, la necessità di costruire un percorso insieme alla donna e non sulla donna, rendendola protagonista attiva delle scelte, rispettando il suo diritto all'auto-determinazione e restituendole quel senso di integrità e di potere troppo spesso leso dalla violenza stessa. Altro richiamo di primaria importanza è relativo alla necessità di attivare percorsi paralleli e integrati di tutela per le figlie/i minorenni testimoni o vittime a loro volta di violenza. Si tratta, di fatto, di un riconoscimento di quanto da più fonti affermato rispetto alla necessità di considerare la violenza contro le donne e la violenza contro i bambini come fenomeni strettamente correlati e che richiedono un intervento integrato [7]. Purtroppo, il documento non problematizza e non offre spunti di riflessione su un'annosa

questione, ovvero la necessità del consenso informato di entrambi i genitori (paradossalmente anche del genitore che ha agito maltrattamento) per avviare percorsi di ascolto e di sostegno a favore di questi bambini, attribuendo così al genitore violento il potere di ostacolare attivamente tali percorsi magari per il timore di disvelamento della violenza agita. Nelle linee guida viene valorizzata l'importanza di un intervento integrato di rete specifico e specialistico da parte di personale multi-professionale e adeguatamente formato, in grado di offrire una presa in carico competente, rispettosa e non giudicante: un riferimento, seppur indiretto, a quanto affermato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e nel modello ecologico di intervento sulla violenza e di quanto già praticato dai Centri Antiviolenza che operano in rete su numerosi territori italiani e il cui ruolo forse non viene sufficientemente sottolineato e valorizzato [4,8]. Da un punto di vista operativo, le linee guida forniscono preziose indicazioni e strumenti utili alla rilevazione precoce e alla messa in tutela, quali, ad esempio, la predisposizione di sistemi informatici aziendali e regionali che permettano di verificare eventuali precedenti accessi al Pronto Soccorso; il mettere a disposizione materiale informativo nonché fornire alla donna informazioni relative a tutto il percorso; uno spazio ad hoc, riservato e protetto per la visita e l'ascolto della donna; delle chiare, dettagliate e operative linee guida per la repertazione e conservazione delle prove; uno strumento agile e veloce per un primo screening del rischio e del rischio di recidiva (il DA5); la possibilità di ricovero in ospedale per un tempo massimo di 36/72 ore al fine di attivare una prima messa in sicurezza. Se ben applicati, tali dispositivi non solo rispondono all'obiettivo della rilevazione e della tutela precoce, ma permettono anche alla donna di avere il tempo di riflettere sulla situazione vissuta, di analizzare il rischio al quale è esposta e al quale sono esposti i figli e le figlie, di valutare i possibili percorsi di protezione e di fuoriuscita dalla violenza. Si tratta, insomma, di un prezioso primo momento di "sospensione" dal contesto violento e di possibile presa di coscienza della situazione e delle possibilità di aiuto. A fianco delle indicazioni operative manca, però, la predisposizione chiara di un piano di sicurezza ritenuto dai Centri Antiviolenza utile sia nel caso la donna decida di allontanarsi dalla situazione di violenza, ma ancora di più nel caso in cui decida di rientrare a casa con il maltrattante [8]. Infine, manca nelle linee guida un accenno a una questione di primaria importanza e che troppo spesso, ancora oggi, ostacola la rilevazione della violenza e l'attivazione di un percorso integrato di rete di tutela e di intervento, ovvero la confusione tra conflitto e violenza: senza un'adeguata e condivisa lettura del fenomeno è impensabile attivare interventi integrati efficaci e rispondenti ai

bisogni delle vittime di violenza.

1. Rapporto ISTAT “La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia”. 2015.
2. European Union Agency for Fundamental Rights (FRA). Violence against women an EU wide survey. 2014.
3. WHO, Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (UNFPA). Lo Stato della popolazione nel mondo 2013 (State of World Population). 2015.
4. WHO. World Report on Violence and Health, World Health Organization, Geneva 2002.
5. Council of Europe. Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Istanbul, 11 maggio 2011.
6. Piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 7 luglio 2015.
7. CISMAL. Documento sui requisiti minimi degli interventi nei casi di violenza assistita da maltrattamento sulle madri. 2017.
8. Violenza maschile contro le donne – Linee guida per l'intervento e la costruzione di rete tra i Servizi Sociali dei Comuni e i Centri Antiviolenza, D.i.Re Donne in Rete contro la Violenza, A.N.C.I. Marzo 2014.

CORTE DEI CONTI

MOD. 247

8634191-04/12/2017-SCCLA-PCGEPRE-R

*§ Squitieri*

*Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343 recante “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 sull’ordinamento della Presidenza del Consiglio di ministri, a norma dell’articolo 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1 ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e in particolare l’articolo 16, concernente il Dipartimento per le pari opportunità che lo descrive come “Struttura di supporto al Presidente che opera nell’aria funzionale inerente alla promozione ed al coordinamento delle politiche dei diritti della persona, delle pari opportunità e della parità di trattamento e delle azioni di Governo volte a prevenire e rimuovere ogni forma e causa di discriminazione”;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 dicembre 2012 di organizzazione del Dipartimento per le pari opportunità;

**VISTA** la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, cosiddetta “Convenzione di Istanbul”, ratificata dall’Italia con legge 27 giugno 2013 n. 77, entrata in vigore il 1 agosto 2014 e in particolare il comma 2 dell’articolo 20 “Servizi di supporto generali” il quale prevede che “gli Stati membri adottino misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime abbiano accesso ai servizi sanitari e sociali e che tali servizi dispongano di risorse adeguate e di figure professionali adeguatamente formate per fornire assistenza alle vittime e indirizzarle verso i servizi appropriati”;

**VISTO** il “Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere” adottato il 7 luglio 2015 che prevede al punto 3.1 la costituzione di un Osservatorio nazionale sul fenomeno della violenza con il compito di supportare la Cabina di regia interistituzionale e di fornirle proposte di intervento derivanti anche dai risultati dei gruppi di lavoro sulla violenza contro le donne appositamente costituiti;

MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE GENERALE